

mente la facoltà di stabilire da quali condizioni dev'essere regolata la restituzione del sussidio accordato.

Aggiungerò ancora che l'articolo in discussione fu solo respinto in parte; una parte rimane ancora intatta; giacchè si pose ai voti l'articolo proposto dalla Commissione, ma rimane ancora un'alinea.

Dunque, sempre quando un articolo non è interamente respinto, è nella facoltà, non solo del Ministero, ma di qualunque deputato, di proporre emendamenti all'articolo stesso.

Rivolgete come volete questa quistione preliminare, vedrete che si possono sempre proporre altri articoli più o meno somiglianti a quello che venne respinto, purchè non siano a quello identici, nè contengano la stessa massima e le stesse condizioni.

Ora io non disconosco che il principio sia il medesimo; l'ho detto francamente all'esordio del mio discorso, ma ho pur dichiarato che la Camera non vota mai sulla massima, ma e sulla massima e sulla redazione, cioè sul modo con cui questa massima è presentata e definita. Ora, il modo con cui è presentata e definita nell'articolo del Ministero è ben diverso da quello dell'articolo che venne ieri in parte respinto.

PRESIDENTE. Darò anzitutto lettura alla Camera delle proposte che sono sul tavolo della Presidenza, affinchè essa possa farne il paragone e decidere.

L'onorevole Franchi fa la seguente proposta:

« L'alunno e l'alunna che fruiscono del sussidio si obbligano anche con sottomissione dei genitori ad adempiere le condizioni che loro saranno imposte dal Consiglio provinciale. »

Questa proposta lascia pienamente nell'arbitrio del Consiglio provinciale di mette e qualunque condizione.

Il Ministero propone l'articolo seguente:

« Art. 12. Le provincie potranno imporre agli allievi sussidiati l'obbligo d'insegnare per un determinato tempo in una pubblica scuola, e stabilire le condizioni per le quali, in caso d'inadempimento a detti obblighi, per motivi non legittimi, gli stessi allievi debbano restituire in parte o nella totalità il sussidio ricevuto. »

Queste due proposte sembrano uguali, in quanto che entrambe ammettono il principio della facoltà alle provincie di imporre condizioni, ma nella sostanza sono diverse fra di loro, poichè l'emendamento Franchi non lega alle provincie alcuna specie di condizione, e le lascia libere di imporne di qualunque sorta; invece la proposta del signor ministro limita la facoltà alle provincie di mettere la condizione di un servizio a favore delle medesime.

I tre capoversi dell'articolo respinti ieri sono del seguente tenore:

« L'alunno e l'alunna che fruiscono del sussidio si obbligano ad attendere all'insegnamento per un tempo eguale a quello del sussidio ricevuto.

« In caso d'inadempimento di quest'obbligo dovranno restituire alla provincia l'importare del sussidio ricevuto, salva la circostanza, per l'alunno, di coscrizione militare o di malattia.

« Il capo della famiglia a cui appartiene l'alunno o l'alunna passa un atto di sottomissione all'intendente della rispettiva provincia. »

L'onorevole Leardi ha facoltà di parlare.

LEARDI. Comincerò dal premettere che io credo che l'adozione o la non adozione dell'emendamento proposto dall'onorevole ministro della pubblica istruzione non intacca essenzialmente l'economia della legge.

Argomento principale degli oratori che sostennero la proposta dell'onorevole Cotta-Ramusino fu che, il pretendere il rimborso dei sussidi dati agli allievi maestri, era cosa inesequibile. In conseguenza, quando si ritenga per buono quest'argomento, non ci vedrei che un accessorio di più nella legge; ma, come diceva, un accessorio che non può nuocere essenzialmente alla sua economia.

Venendo alla questione che si dibatte oggi, io credo che il voto dato ieri dalla Camera sia stato diretto appunto contro il principio del rimborso, poichè la brevità stessa con cui l'onorevole Cotta-Ramusino ha sostenuta la sua proposta, fa sì che si possa dare un senso chiaro e preciso alla proposta stessa.

Egli vi disse ieri: io respingo i tre primi alinea dell'articolo 12, perchè la loro esecuzione è difficile, quasi impossibile ed odiosa.

Gli oratori che parlarono in favore della proposta Cotta-Ramusino si appoggiarono specialmente a questo argomento, e l'onorevole Garau, che proponeva la soppressione di tutto quanto l'articolo, adduceva lo stesso motivo.

Dunque, domando io, che cosa voleva respingere la Camera se non il principio di rimborso del sussidio? E qui credo di non dovermi dilungare su questo argomento, perchè è evidente che chi domanda il sussidio è proletario; e questo sussidio a che serve? Serve per acquistare le cognizioni che adornano l'intelletto; ma intanto serve anche a sostenere l'esistenza dell'allievo. Ma, siccome questo sussidio non sarà dato che ai figli di proletari, poichè le persone agiate non ne hanno bisogno, da ciò ne emergerà evidente l'impossibilità della esecuzione della legge.

L'emendamento proposto dall'onorevole ministro della pubblica istruzione concederebbe all'arbitrio delle provincie di ripetere o no questo sussidio già da loro sborsato.

Pelle stesse ragioni che già la Camera credeva di non potere ammettere questa clausola nella legge, mi pare evidente che non debba accordare questa facoltà alle provincie, avendola denegata fino al potere centrale.

Io mi accosterei più volentieri all'emendamento del deputato Franchi, quantunque non racchiuda in sè il principio di rimborso, un principio a cui non mi potrei sottoscrivere perchè troppo vago. È vero che i Consigli provinciali non potranno mai imporre una condizione impossibile od una condizione tale per cui gli allievi non possano più aspirare, ma nondimeno potranno porre condizioni che valgano a porre gravi ostacoli, se non ad impedire affatto il concorso a questi posti. Dimodochè